FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
COMITATO REGIONALE UMBRIA
STATUTO REGIONALE

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. Costituzione e natura
Art. 2. Oggetto ed obiettivo della FIE
Art. 3. Denominazione e segni distintivi
Art. 4. Associati ed Affiliazione
Art. 5. Tesserati
Art. 6. Durata, sedi e anno sociale

TITOLO II – ORDINAMENTO

Art. 7. Organi Sociali

SEZIONE I – GLI ORGANI REGIONALI

Art. 8. L'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazioni
Art. 9. Il Consiglio Regionale
Art. 10. Il Presidente Regionale
Art. 11. Il Vicepresidente Regionale
Art. 12. Il Segretario Regionale
Art. 13. Il Tesoriere Regionale
Art. 14. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

SEZIONE II – ORGANI TECNICI

Art. 15. Le Commissioni Regionali

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 16. Gestione della Federazione
Art. 17. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
Art. 18. Scritture contabile e Rendiconto
Art. 19. Libri sociali obbligatori
Art. 20. Quote Associative
Art. 21. Collaboratori Remunerati

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. Candidatura alle Cariche Sociali
Art. 23. Esercizio delle Cariche Sociali
Art. 24. Modifiche Statutarie
Art. 25. Scioglimento della Federazione
Art. 26. Entrata in vigore
Art. 27. Rinvio alla Legislazione Civilistica
Art. 28. Norme transitorie e di attuazione

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Costituzione e natura

1. La Federazione Italiana Escursionismo – Comitato Regionale Umbria (FIE – CR Umbria), è organo territoriale della Federazione Italiana Escursionismo fondata nel 1946 in continuazione dell'opera svolta precedentemente dalla Confederazione Alpinistica Escursionistica Nazionale (C.A.E.N.), ne recepisce totalitariamente i principi e si impegna ad osservare lo Statuto Federale ed i Regolamenti dalla stessa emanati
2. FIE – CR Umbria è stato costituito a seguito di autorizzazione ricevuta dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo, deliberata nell' anno 2004.
3. FIE – CR Umbria è ente di diritto privato, ha gestione finanziaria autonoma e svolge la propria attività nel rispetto, oltre che del presente Statuto, dello Statuto Federale, dei Regolamenti e delle direttive emanate dagli Organi Federali della Federazione Italiana Escursionismo
4. Le attività di FIE – CR Umbria sono soggette alla vigilanza del Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo che, in caso di violazione delle norme della Statuto Federale, potrà sciogliere il Consiglio del Comitato Regionale, sospenderne o congelarne l'attività, nominando in provvisoria sostituzione, un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.
5. FIE – CR Umbria è un'Associazione senza fine di lucro
6. FIE – CR Umbria è organizzazione apolitica, apartitica, indipendente ed estranea da ogni influenza di razza, religione, sesso. Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
7. FIE – CR Umbria promuove i principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati, combattendo qualsivoglia discriminazione per l'accesso alla medesima, sia essa fondata su differenze di sesso, condizioni economiche, sociali, politiche, religiose o altro.
8. FIE – CR Umbria, in adempimento del principio di uguaglianza e della parità di genere contenuto nell'art. 51 Cost. e della normativa nazionale, ivi compresa quella attuativa delle Direttive Comunitarie in materia, garantisce l'accesso alle cariche sociali ad individui di ambo i sessi, in condizioni di piena equità, impegnandosi altresì a riservare, all'interno delle medesime, una congrua quota partecipativa al genere meno rappresentato

Art. 2 Oggetto ed obiettivo della FIE

1. FIE – CR Umbria ha ad oggetto e promuove in via stabile e principale:
   a. la pratica dell'escursionismo e di tutte le attività ad esso riconducibili e/o correlate, in forma dilettantistica, praticate in ogni sua forma con o senza attrezzature tecniche, in diretto contatto con la natura, in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
   b. l'attività di volontariato finalizzata alla solidarietà sociale;
   c. la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane, nonché, dei centri cosiddetti "minori", per la salvaguardia ed il rispetto delle

culture locali;
   d. il corretto incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione e rispetto;
   e. la tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrità delle risorse naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilità;
   f. le attività sportive dilettantistiche legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
   g. le attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e diversamente abili.
2. FIE – CR Umbria supporta le attività dei Membri Affiliati, sviluppandone la co-operazione e ne rappresenta gli interessi specifici presso Istituzioni ed Enti Nazionali, pubblici e privati.
3. Allo scopo di perseguire il proprio oggetto sociale e la finalità della propria azione, FIE – CR Umbria organizza e gestisce:
   a. attività motorio-sportive a carattere amatoriale e di mobilità dolce, lenta e sostenibile anche con modalità competitive a scopo di ricreazione, crescita, salute, maturazione ed inserimento personale e sociale, di formazione e recupero all'attività fisica, il tutto realizzato specialmente attraverso le associazioni e società sportive e/o di promozione sociale affiliate;
   b. attività formative: corsi ed altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, accompagnatori escursionistici, segnalatori di sentieri, arbitri, giudici di gara e altre figure, esclusivamente con modalità di volontariato, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
   c. attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca, editoriali a carattere informativo tecnico e didattico, il tutto finalizzato alla promozione dell'attività escursionistica nella sua più ampia accezione;
   d. tracciatura di sentieri destinati all'escursionismo come sopra definito per ogni età ed abilità, il loro mantenimento, la loro valorizzazione, salvaguardia e la loro identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte, guide, nonché, la diffusione della loro conoscenza mediante attività informatiche;
   e. piena collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti alla tutela dello sport, dell'ambiente e del turismo, nonché con la famiglia, le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti all'educazione scolastica e giovanile.
4. Le predette attività, ivi comprese quelle di interesse generale (art. 5 Codice Terzo Settore di seguito CTS), sono svolte con l'apporto prevalente dei volontari, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 CTS:
   a. i volontari eserciteranno la propria attività in modo del tutto gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall'Ente e/o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, alle condizioni previste dall'art. 17, comma 4, CTS
   b. l'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro presso l'Ente.
5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto circa i collaboratori remunerati

Art. 3 Denominazione e segni distintivi

FIE – CR Umbria è autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo all'utilizzo del logo federale accompagnato dalla dicitura "FIE – CR Umbria"
Ogni altro tipo di utilizzo è soggetto a specifica autorizzazione in base alle norme in

vigore del Regolamento Federale

Art. 4 Associati ed Affiliazione

1. Sono Associati di FIE – CR Umbria le APS (Associazioni di Promozione Sociale), le ODV (Organizzazioni di volontariato), gli altri Enti del terzo settore (Ets), così come elencati dall'art. 4, Decr.Lgs. n. 177/2017 (enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e tutte le Associazioni, riconosciute e non, senza scopo di lucro, la cui "domanda di affiliazione" sia accolta dal Consiglio Federale ed annotata nel libro degli associati, previa comunicazione all'interessato.
2. Gli Associati devono uniformarsi ai requisiti previsti dall'art. 148, VIIIc., del TUIR, nonché a quelli di cui al CTS e seguenti, se appartenenti alle categorie interessate dal CTS stesso
3. Gli Associati debbono inoltre:
   a. prevedere l'obbligo di attenersi allo Statuto ed ai Regolamenti della FIE, ivi comprese le eventuali successive modifiche;
   b. avere oggetto sociale ed obiettivi statutari compatibili con quelli dell'art. 2 del presente Statuto;
   c. avere la sede sociale sul territorio attribuito a FIE – CR Umbria dal Consiglio Federale della Federazione Italia Escursionismo, ancorché stabiliscano la loro sede legale, ai fini dell'ordinamento statale, in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
   d. garantire ai propri Tesserati l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ed ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
4. Le modalità di affiliazione, i requisiti necessari e le procedure interne per l'accettazione delle domande di affiliazione, nonché gli aspetti patrimoniali, sono definiti dal Regolamento Federale, deliberato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 148/8/c Testo Unico 917/86.
5. L'affiliazione a FIE – CR Umbria può cessare:
   a. per recesso;
   b. per scioglimento dell'associazione;
   c. per esclusione nel caso di modifiche del proprio Statuto che siano in contrasto con le disposizioni del precedente punto 2;
   d. per esclusione a causa di comportamenti di fatto, che si pongano in evidente contrasto con i fini istituzionali della Federazione;
   e. per esclusione derivante da morosità nel pagamento delle quote annuali di affiliazione e/o di tesseramento.
6. Documentata azione di cancellazione dell'affiliazione di un Associato può essere promossa presso il Consiglio Federale da ogni Organo Sociale. La delibera di cancellazione, sentite le parti in causa, deve essere deliberata dal Consiglio Federale con una maggioranza che rappresenti almeno il 50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto. Avverso alla sanzione della esclusione è ammesso ricorso, da parte dell'Associato interessato, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che, sentite le parti, si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art. 5 Tesserati

1. Sono Tesserati FIE – CR Umbria le persone fisiche iscritte alle "Associazioni" affiliate ed in quanto tali deleganti le Associazioni stesse a rappresentarli presso FIE – CR Umbria. La qualità di Tesserato si acquisisce al momento del rilascio e/o della vidimazione della tessera annuale.
2. I Tesserati hanno il diritto di partecipazione all'attività di FIE – CR Umbria direttamente e/o attraverso le rispettive "Associazioni" di appartenenza e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive.
3. I Tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti FIE, con particolare riguardo all'etica promossa dai codici di comportamento sportivo, il cui concreto riferimento sono le disposizioni emanate dal CONI in materia.
4. La qualifica di Tesserato FIE può cessare:
   a. per dimissioni e/o cancellazione dall'Associazione di appartenenza;
   b. per cessazione dell'affiliazione alla FIE dell'Associazione di appartenenza;
   c. per inibizione, temporanea o definitiva, deliberata dal Consiglio Federale, sentiti sia l'Associazione di appartenenza, sia l'interessato, a seguito di comportamenti che possano danneggiare gravemente l'immagine della FIE; il Tesserato o l'Associazione di appartenenza potranno promuovere azione avversa alla sanzione ricorrendo, entro 90 giorni, al Collegio Federale dei Probiviri, che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni.

Art. 6 Durata, sedi e anno sociale

La durata di FIE – CR Umbria è illimitata, (salva l'ipotesi prevista dall'art. 35 commi 1 e 1bis, CTS)
La Sede Legale è presso Aula Verde Altolina, Via Chiovada 1 (Pale), 06034 Foligno PG.
La Sede Sociale ed Amministrativa può essere posta in qualsiasi località, sul territorio assegnato, con delibera del Consiglio Regionale.
L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

TITOLO II - ORDINAMENTO

Art. 7 Organi Sociali

Gli Organi Sociali si suddividono in:

Organi Regionali
- Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione
- Consiglio Regionale;
- Presidente Regionale;
- Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

Organi Tecnici:
- Commissioni Regionali.

SEZIONE I – GLI ORGANI REGIONALI

Art. 8 Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione

A. Definizione e compiti

L'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione è l'organo supremo della FIE

e ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo.
L'Assemblea Regionale ha competenza inderogabile sulle attività previste dall'art. 25 CTS e su quelle seguenti:

1) se convocata in sessione ordinaria
   a. esaminare e approvare gli Atti ed i Programmi sottoposti dal Consiglio Regionale;
   b. esaminare e approvare il Rendiconto consuntivo, il Bilancio preventivo, e le relazioni morali;
   c. nominare con votazioni su liste separate e revocare i componenti degli organi sociali, ossia il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
   d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali regionali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
   e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   f. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2) se convocata in sessione straordinaria,
   h. deliberare le modifiche statutarie;
   g. deliberare lo scioglimento della FIE – CR Umbria

B. <u>Composizione dell'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione</u>

L'Assemblea Regionale è costituita dagli Associati della FIE aventi sede sociale sul territorio assegnato a FIE – CR Umbria , ovvero dalle "Associazioni" in regola con l'affiliazione (anche finanziariamente), alla data della convocazione. Ogni "Associazione" è rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente di Associazione può delegare a rappresentarlo sia un Membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione o suo Delegato, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente o suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati FIE.
Hanno diritto di voto gli Associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.
Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto derivante dalla carica, il Presidente Federale, o in sua vece un Consigliere Federale da lui delegato, i componenti del Consiglio Regionale, i membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

C. <u>Convocazione dell'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione</u>

L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale anche fuori delle Sedi della Federazione, con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La posta elettronica può sostituire la lettera raccomandata, purché assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'agenda delle materie da trattare, con tassativa esclusione di voci generiche del tipo "Varie ed eventuali".
L'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea Regionale può essere validamente tenuta in video conferenza o in forma mista (in presenza e in video conferenza) secondo le modalità stabilite dal Regolamento Federale.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, comma 4, CTS.

Il Consiglio Regionale deve convocare senza indugio l'Assemblea Regionale quando ne sia stata fatta domanda da un numero di Soci che rappresentino il decimo degli affiliati, per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.
Qualora il Consiglio Regionale non dovesse convocare, per qualsivoglia motivo, l'Assemblea entro il termine statutario il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti dovrà subentrare e convocare l'Assemblea entro 60 giorni dalla scadenza del termine.

D. Validità e Costituzione dell'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione

L'Assemblea Regionale, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 24 e 25 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della FIE – CR Umbria), è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto (vedi precedente punto B);
in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Regionale in carica previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell'Assemblea.

E Deliberazioni dell'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione

L'Assemblea Regionale, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 24 e 25 (Modifiche Statutarie e Scioglimento della FIE – CR Umbria), delibera a maggioranza dei partecipanti. Nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto Consuntivo e in quelle riguardanti le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale o il voto segreto.
Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano con voto segreto. Gli Organi Regionali vengono eletti dall'Assemblea Regionale, previa nomina di una Commissione Elettorale composta da tre membri non candidati, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.
Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Regionale.

Art. 9 Il Consiglio Regionale

A. Composizione del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente Regionale e da 8 Consiglieri Regionali. Se le Associazioni affiliate al Comitato sono meno di venti, il numero dei Consiglieri Regionali, può essere ridotto a quattro, con delibera dell'Assemblea Regionale. I Consiglieri Regionali sono nominati dall'Assemblea Regionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Regionale nomina, tra i suoi membri, e su proposta del Presidente Regionale:
   a. il Vicepresidente Regionale;
   b. il Segretario Regionale;
   c. il Tesoriere Regionale.

B. Compiti e poteri

Il Consiglio Regionale è l'organo esecutivo di FIE CR Umbria. Delibera, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea Regionale, ed in particolare:

a. promuove, propaganda e disciplina l'attività della Federazione, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
b. trasmette al Consiglio Federale per controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale relative all'elezione dei propri organi;
c. verifica, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto Federale e Regionale e delle altre norme federali da parte delle Associazioni affiliate;
d. cura che le Associazioni affiliate ed i relativi Tesserati siano in regola con i loro obblighi (anche finanziari) verso la Federazione;
e. provvede per conto del Consiglio Federale alla raccolta delle somme relative ad affiliazioni e tesseramenti, in conformità con le specifiche norme regolamentari e le disposizioni del Consiglio Federale;
f. svolge e organizza, sul proprio territorio, l'attività degli Organi Tecnici;
g. delibera per la convalida del Bilancio preventivo e del Rendiconto consuntivo (redatti dal Tesoriere Regionale) che dovranno essere ratificati dal Consiglio Federale e deliberati dall'Assemblea Regionale, secondo il Regolamento Federale predisposto dal Consiglio Federale stesso.
h. la costituzione delle Commissioni Regionali e la nomina dei relativi Commissari, previo confronto con il Commissario Federale di competenza
i. tutti gli atti (compravendita e/o accensione di diritti reali a favore di terzi) relativi a beni immobili o registrati;
j. l'accensione di prestiti, fidi bancari e/o mutui;
k. il conferimento dei poteri di firma agli organi regionali per la corretta gestione patrimoniale;
l. il rilascio di procure e/o mandati con poteri di firma e conferimenti di incarico professionale
m. l'assunzione di personale dipendente e/o autonomo con contratti di durata superiore ai mesi sei o a tempo indeterminato e relativo trattamento economico;

C. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente Regionale lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno cinque suoi membri (tre membri nel caso in cui il Consiglio Regionale sia composto da quatto Consiglieri – art. 9, comma A, par. 1). Dovranno comunque essere tenute almeno due riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente Regionale con lettera raccomandata spedita otto giorni prima a cura del Segretario Regionale. La posta elettronica può sostituire la lettera raccomandata purché assicuri la tempestiva e l'adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o posta elettronica inviati almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Regionale è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del Consiglio potrà comunque porre il veto su di uno o più argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Regionale possono svolgersi validamente in video conferenza o in forma mista (in presenza e in video conferenza) secondo le modalità previste dal Regolamento Federale.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché

sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, ai sensi dell'art. 24, comma 4, CTS
Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario Regionale, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.
Partecipano ai lavori del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, ma con diritto di parola i membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

D. Elezione dei Consiglieri Regionali

I Consiglieri Regionali sono nominati dall'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione con votazioni su liste separate così suddivise

1. Lista per l'elezione del Presidente Regionale
2. Lista per l'elezione dei Consiglieri Regionali

E' ammessa la candidatura contemporanea in entrambe le liste, fatto salvo che, immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, nel caso di elezione a più cariche, il candidato dovrà immediatamente ed espressamente dichiarare a quale carica intenderà aderire, con conseguente rinuncia alle altre.

E. Decadenza del Consiglio Regionale

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione, subentra nel ruolo il candidato immediatamente successivo nella graduatoria dei voti ottenuti alle elezioni, nella relativa lista di pertinenza.
Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa dovuto, venga a mancare un terzo del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 giorni.

Art. 10 Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è nominato dall'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale:

a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la F.I.E. – CR. Umbria
b. rappresenta la Federazione nel territorio di competenza
c. convoca, su delibera del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione,
d. convoca e presiede il Consiglio Regionale dirigendone i lavori,
e. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi attuativi ed al regolare funzionamento delle relative attività;
f. adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile, da convocarsi entro un massimo di giorni trenta~~;~~
g. sottopone all'approvazione dell'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione la Relazione Morale consuntiva annuale;
h. stipula contratti, assume spese ed obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione patrimoniale, nel rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei poteri di firma a lui delegati dal Consiglio Regionale.
i. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vicepresidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella carica il Vicepresidente, sino al termine del mandato. Il Consiglio Regionale, tuttavia, con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti, entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la convocazione dell'Assemblea Regionale dei Presidenti di associazione per rinnovare tutti gli Organi Regionali. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

Art. 11 Il Vicepresidente Regionale

Il Vicepresidente Regionale è nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri su proposta del Presidente stesso, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva.
Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale
Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente Regionale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.
In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Regionale.

Art. 12 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri su proposta del Presidente stesso, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva.
Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

E' compito del Segretario Regionale:

a. assistere alle riunioni del Consiglio Regionale e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente Regionale; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere Regionale, su indicazione del Consiglio stesso;
b. curare la conservazione di tutti gli atti della FIE - CR Umbria, in conformità con le disposizioni del Codice Civile;
c. curare i collegamenti tra i diversi Organi Sociali, distribuendo tempestivamente la comunicazione delle delibere dagli stessi adottate;
d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi assembleari, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
e. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Regionale.

Il Segretario Regionale risponde funzionalmente al Segretario Federale

Art. 13 Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale è nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri su proposta del Presidente stesso, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva.
Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.
Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione del patrimonio di cui è consegnatario.

E' compito del Tesoriere Regionale:

a. provvedere alla redazione del Rendiconto Consuntivo annuale;
b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, nei

limiti fissati dal Consiglio Regionale, garantendone la pertinenza istituzionale e la conformità con il Bilancio Preventivo;

c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi Regionali, secondo il Regolamento in vigore;
d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;

Il Tesoriere Regionale risponde funzionalmente al Tesoriere Federale

Art. 14 Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati dall'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Regionale

Il Presidente ed i membri sono nominati dall'Assemblea Regionale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati alla FIE, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura, ai sensi dell'art. 23.

Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dal Codice Civile. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Regionale, nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

SEZIONE II – ORGANI TECNICI

Art. 15 Commissioni Regionali

Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, il Consiglio Regionale può istituire Commissioni Regionali con o senza riferimento alle Commissioni Federali già istituite.

La direzione delle Commissioni è affidata a Commissari Regionali, nominati dal Consiglio Regionale. Nel caso di Commissione con riferimento alle Commissioni Federali già istituite dovrà essere tenuto conto del confronto con il Commissario Federale di competenza.

I programmi delle Commissioni Regionali sono sottoposti alla verifica del Consiglio Regionale, al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per approvazione.

Le Commissioni Regionali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del bilancio regionale. A tal fine sono soggette al controllo finanziario del Tesoriere Regionale, che provvede al controllo degli impegni e delle relative entrate ed uscite.

Le Commissioni Regionali operano in stretta osservanza delle direttive tecnico-organizzative della Commissione Federale di riferimento, quando presente, e sono da questa coordinate.

Per quanto attiene la composizione, le competenze ed il funzionamento si rinvia alla disciplina contenuta nel Regolamento Federale

TITOLO III – GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 16 Gestione del Comitato Regionale

1. Il patrimonio di FIE – CR Umbria è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà.
2. Le entrate di FIE – CR Umbria sono costituite:
   a. dalle rendite patrimoniali;
   b. dalle quote di affiliazione e di tesseramento annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni;
   c. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti, pubblici e privati;
   d. dai proventi derivanti dalle attività istituzionale di FIE – CR Umbria e dalle sponsorizzazioni
   e. da ogni altra eventuale entrata.
3. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più istituti di credito e/o investiti in Titoli Garantiti dallo Stato, a scelta del Consiglio Regionale, con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. I prelevamenti, anche sotto forma di pagamenti a terzi, sono effettuati, nell'ambito dei poteri di firma conferiti dal Consiglio Regionale, con criteri di prudenza e di trasparenza, secondo le norme previste dal Regolamento Federale.

Art. 17 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio di FIE – CR Umbria, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale previste dall'art. 5 del CTS, con le modalità stabilite al precedente art. 16.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8, comma 3 CTS), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 – Scritture contabili e Rendiconto

1. FIE – CR Umbria, per il tramite del Tesoriere Regionale, redige annualmente il Rendiconto Consuntivo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il Rendiconto Consuntivo di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.
3. Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Tra le voci di bilancio potranno essere previsti Fondi per la copertura di Rischi e Costi Futuri.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

1. FIE C.R. Umbria deve curare la redazione e conservazione dei seguenti libri sociali:
   a) il libro degli associati o aderenti;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Regionale,
   d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono tenuti a cura del Segretario Regionale. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta

scritta al Presidente della Federazione, cui verrà dato riscontro entro il termine di 15 giorni.

Art. 20 Quote Associative

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili in nessun caso.

Art. 21 Collaboratori Remunerati

In virtù di quanto previsto all'art. 2, commi 4 e 5, del presente Statuto e ferma restando la gratuità delle cariche sociali, per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli organi sociali, nel rispetto dei poteri a loro assegnati, potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità della FIE.
E' fatto divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi e/o Tesserati non direttamente finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Candidatura alle Cariche Sociali

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive regionali debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il quinto giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Regionale di competenza
Fatte salve le norme di cui all'art. 9/D, i candidati possono concorrere per più cariche ma, subito dopo la proclamazione dei risultati elettorali, devono immediatamente ed espressamente dichiarare quale carica intendano ricoprire.
Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici (art. 2832 cc), nonché tutte le persone che esercitino o che potenzialmente potrebbero esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelle della Federazione e, qualora solo successivamente se ne accerti l'esistenza, l'eletto decade dalla carica, con delibera del Consiglio Regionale.

Art. 23 Esercizio delle cariche sociali

Chiunque rivesta una carica sociale e manchi a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della carica, nel rispetto del Regolamento Federale in vigore.

Art. 24 Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto Regionale, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Regionale da almeno la metà più una delle Associazioni affiliate ed aventi diritto di voto. Il Consiglio Regionale, verificata la

ritualità della richiesta, convoca, nel rispetto dei termini di cui all'art. 8/C, entro 90 giorni, l'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione per deliberare sulla suddetta proposta.
Il Consiglio Regionale può anche convocare, su propria iniziativa, l'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
Il Consiglio Regionale, nel convocare l'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione per deliberare in materia di Statuto, deve riportare integralmente, nell'Ordine del Giorno, le proposte di modifica.
L'Assemblea Regionale convocata per deliberare modifiche allo Statuto (art. 8) è validamente costituita quando siano rappresentate almeno la metà delle Associazioni affiliate, aventi diritto al voto.
Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza delle Associazioni rappresentate in Assemblea.

Prima della promulgazione del nuovo testo di Statuto Regionale lo stesso dovrà essere sottoposto alla verifica, e successiva delibera, del Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo il quale potrà accettare o rigettare il documento, motivando la decisione. In caso di rigetto FIE – CR Umbria ha 60 giorni di tempo per presentare un nuovo testo, recependo le motivazioni del Consiglio Federale, in caso contrario la procedura di Modifica dello Statuto Regionale verrà considerata nulla.
Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo, con propria delibera, potrà richiedere e/o imporre modifiche al presente Statuto.
In tal caso il Presidente Regionale ha 120 giorni di tempo per convocare l'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione e sottoporre le modifiche alla delibera Assembleare.

Art. 25 Scioglimento di FIE – CR. Umbria

L'Assemblea Regionale dei Presidenti di Associazione convocata per deliberare lo scioglimento di FIE – CR Umbria e la nomina dei liquidatori, stabilirà, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 148/8/b Testo Unico 917/86, i criteri e le modalità per la devoluzione del patrimonio residuo alla Federazione Italiana Escursionismo – Cod.Fis. 80090620016.
Per deliberare lo scioglimento di FIE – CR Umbria e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (art. 21/comma 3 C.C:.) o una delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo.

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo, con propria delibera, potrà sciogliere il Consiglio Regionale di FIE – CR Umbria e nominare un commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato (art. 1, comma 4)

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Statuto, e le sue eventuali future modifiche, entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione e la delibera di assenso del Consiglio Federale della Federazione Italiana Escursionismo. L'Assemblea, su richiesta del Consiglio Federale, può delegare il Consiglio stesso ad apportare al testo dello Statuto quelle modifiche formali che fossero richieste dagli organi di controllo per la relativa approvazione.

Art. 27 Rinvio alla Legislazione Civilistica

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Statuto valgono le norme di cui al Codice Civile, Libro Primo, Titolo II, Capo II ed eventuali leggi collegate.

Art. 28 Norme transitorie e di attuazione

Tutte le Cariche Sociali Elettive in essere alla data di approvazione del presente Statuto, ed in quanto compatibili, proseguiranno sino alla loro naturale scadenza.

Foligno, _08/ Ottobre / 2025_